

COMUNEdiCARDITO

Città Metropolitana di Napoli

Ordinanza N. 13 del 21/03/2020

IL SINDACO

VISTI:

- Il decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- La Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto: "COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti";
- L'Ordinanza del Ministero della salute del 21 febbraio 2020, recante "l'Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
- Il DPCM del 1 marzo 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1";
- DPCM del 4 marzo recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- DPCM del 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11.3.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

PRESO ATTO

- che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
 - -che a fronte dell'attuale situazione di assenza di esperienza consolidata in relazione al COVID-19, si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica prima e a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo:
- **RITENUTO**, pertanto, necessario adottare misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione del rischio, laddove appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone e in considerazione della percezione dei cittadini rispetto alla situazione in corso e allo scopo di restituire serenità alla vita quotidiana, offrendo una particolare tutela soprattutto alla categoria a rischio;

CONSIDERATO CHE:

- Il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città, ha tempestivamente istituito il C.O.C. al fine di essere costantemente informato e di poter adottare tutte le precauzioni possibili a tutela della salute e dell'incolumità dei cittadini;
- Si ritiene opportuno attuare idonee ed efficaci strategie per una equilibrata e razionale gestione finalizzata al contenimento del rischio del contagio, tenendo conto non solo degli aspetti strettamente medici ed epidemiologici, ma anche degli aspetti relativi all'igienicità degli spazi comuni degli edifici condominiali dove c'è maggiore concentrazione di abitanti;

- Effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;
- L'art. 32 della legge 833 del 23 dicembre 1978, avente ad oggetto Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, demanda al Sindaco, quale autorità Sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- **EFFETTUATO** il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;
- **RICHIAMATE** le proprie precedenti Ordinanze in materia;
- VISTO l'art. 50 del T.U.E.L.

ORDINA

ai titolari e gestori dei pubblici esercizi del territorio comunale autorizzati all'apertura , indipendentemente dalla tipologia di attività svolta :

- 1) di dotarsi di un sistema di distribuzione di numeri di attesa per i clienti che aspettano il proprio turno fuori dai negozi e di un display luminoso da esporre all'esterno dei propri esercizi commerciali, in modo tale da consentire ai clienti stessi il rispetto della distanza di sicurezza e di visualizzare il proprio turno a debita distanza, al fine di garantire il rispetto della distanza di 1 metro tra di loro, così come previsto dalle misure igienico sanitarie per il contenimento del coronavirus.
- 2) effettuare, con cadenza giornaliera, interventi di pulizia straordinaria e disinfezione delle superficie e degli ambienti di vendita.
- 3) esporre all'esterno del locale in modo visibile all'utenza e agli organi preposti al controllo, idonea attestazione dell'avvenuto intervento di disinfezione.

dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line del Comune, agli Amministratori di condomini ricadenti nel territorio comunale:

- 1) di procedere tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ad interventi di pulizia straordinaria, disinfezione e sanificazione di tutti gli spazi comuni sia esterni che interni ad ogni immobile, attraverso l'utilizzo di prodotti conformi alla normativa vigente.
- 2) a comprova dell'intervento, ogni amministratore pro-tempore dei condomini dovrà trasmettere al Comando di Polizia Municipale del Comune di Cardito una dichiarazione contenente la data dell'intervento, una descrizione sintetica dell'attività svolta e la scheda tecnica del prodotto con relativa dichiarazione della ditta del rispetto di tutte le norme di settore vigenti sia in materia di sicurezza che di impiego per le finalità richieste dalla predetta ordinanza. Qualora il trattamento sia già stato effettuato nei cinque giorni antecedenti alla presente ordinanza, va comunque trasmesso il rapporto giustificativo.

Il Servizio di Polizia Locale è incaricato di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune, trasmessa ai al Comando Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Crispano, alla Prefettura – UTG di Napoli, alla Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL Napoli 2 Nord.

_

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge 1034/71 e s.m.i. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. n. 1199/71 e ss.mm.ii.

Sindaco
CIRILLO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)